Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 13/07/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 24.12.2014, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, domanda di rimborso di Euro 783 oltre spese legali per Euro 250,00.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce:

- l'inapplicabilità della sentenza "*Lexitor*";
- che il modulo contrattuale in esame è stato ritenuto dall'ABF conforme alla normativa primaria e secondaria;
- che al ricorrente sono stati già rimborsati i costi espressamente qualificati come *recurring*;

- l'irripetibilità dei costi espressamente qualificati in contratto come *up front*, in quanto remuneranti attività preliminari rispetto alla conclusione del prestito;
- in particolare, l'irripetibilità delle commissioni di intermediazione, essendo documentata corresponsione in favore di soggetti terzi, come desumibile dalla fattura allegata;
- l'infondatezza della pretesa di ristoro delle spese legali.

In conclusione chiede il rigetto del ricorso.

Con le repliche parte ricorrente insiste nelle proprie richieste.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento con decorrenza gennaio 2019, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base di conforme conteggio estintivo; in atti è presente conforme quietanza liberatoria.

Orbene, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere up front, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo up front e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Tanto puntualizzato, il rimborso spettante al ricorrente risulta dalla seguente tabella, elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi in merito alla qualificazione delle commissioni e al criterio di computo da utilizzarsi.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,72%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,28%					
Commissioni finanziarie (mandataria)				687,00 €	Up front	269,83 €		269,83 €
Commissioni finanziarie (mandataria)				687,00 €	Recurring	412,20 €	412,44 €	-0,24 €
Commissioni intermediario del credito				618,30 €	Up front	242,85 €		242,85 €
Spese varie				729,60 €	Recurring	437,76 €	437,76 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					512,44 €

Spetta al ricorrente il rimborso di Euro 512,00, giusta arrotondamento conforme alle vigenti disposizioni ABF.

Le spese legali non sono ristorabili, come sopra specificato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 512,00 (cinquecentododici/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI